

CITTÀ DI GUARDIAGRELE



Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH) C.F. e P.IVA 00239980691 Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: comune.guardiagrele@pec.it e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.ip

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia £16,00
e delle Rinanze SEDI CI/DD

10107500 10004348 HONPDDD1
10127564 30/07/2025 18:39:15
4578-00088 36(44726644006)
10127516 18:4000

CONCESSIONE n.55/T

PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda presentata dalla Sig.ra Rullo Marzia, nata a Guardiagrele (CH) il 23.12.1994, residente in Guardiagrele (CH) via Faricciola n. 86 C.F.: RLLMRZ94T63E243K, acquisita al prot. n.19495 del 25.07.2025, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie di mq.25,00 in via Orientale per movimentazione di mobili per trasloco;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole, prot. n.19861 del 30.07.2025 rilasciato dal Settore II – LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

Concede

alla Sig.ra RULLO MARZIA, nata a Guardiagrele (CH) il 23.12.1994 e residente in Guardiagrele (CH) via Faricciola n. 86 C.F.: RLLMRZ94T63E243K, l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie di mq. 25,00 (venticinque,00) in via Orientale per il giorno 31 luglio 2025 per trasloco alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione.

Per la presente Concessione è dovuto un canone da versare all'atto del ritiro del provvedimento, detto versamento costituisce condizione di efficacia del presente atto di concessione.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o

- prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Ammini strazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

- 1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
 - il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
 - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;
- 2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. sono causa di estinzione della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, lì 31.07.2025

Il Funzionario Responsabile

(Dott. Rocco RANIERI)